PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

# Art. 38

## Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale

A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2007, non più in vigore dal 1 marzo 2008 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria |
| Estremi | Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 |
| Capo | II — Disposizioni finanziarie urgenti |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-e-2007/art-38-proroga-della-riduzione-dell-accisa-sul-gas-per-uso-industriale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it